

## **Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 20 del 23/02/2005**

Deliberazione n. 20 del 23/02/2005 legge 109/94 Articoli 2 - Codici 2.2.1

Le valutazioni effettuate dalla stazione appaltante in ordine alla mancata assoggettabilità dell'appalto alla normativa sui lavori pubblici non sono condivisibili qualora le stesse si esauriscono nel mero accertamento della prevalenza economica delle "forniture" all'interno dell'appalto misto. Secondo quanto chiarito dall'Autorità con precedenti pronunciamenti e dalla circolare 18/12/03, n. B1/2316 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le valutazioni riguardo all'assoggettabilità di un appalto alle diverse discipline normative devono, infatti, tener conto anche del criterio comunitario basato sull'"oggetto principale del contratto".

Deliberazione n. 20 del 23/02/2005 legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.3

Gli affidamenti relativi agli studi geologici e geognostici necessari per la compilazione dei progetti sono da considerare di competenza specifica del geologo. Il professionista può essere chiamato ad espletare tali incarichi a seguito di distinto affidamento ovvero nell'ambito di una Associazione Temporanea allo scopo costituita sulla scorta delle disposizioni del relativo bando di progettazione. Ciò considerato, non può ritenersi illegittimo il separato affidamento di tali prestazioni di natura specialistica. Lo studio d'impatto ambientale è ricompreso tra la documentazione, di cui all'art. 25 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., relativa al progetto definitivo. Anche in tal caso, la natura specialistica che può attribuirsi a siffatte elaborazioni consente di ritenere possibile il separato affidamento della correlata prestazione. Tuttavia, fondati dubbi permangono sulla possibilità di poter ricorrere all'affidamento fiduciario della prestazione qualora le ipotesi di parcelle predisposte dalla stazione appaltante, al fine di individuare le corrette modalità di affidamento dei servizi (che, nella fattispecie, ricomprendono l'insieme delle attività progettuali relative alla progettazione preliminare e definitiva e, quindi anche la predisposizione dello studio di VIA), diano luogo all'individuazione di importi superiori alla soglia di € 100.000. In tale eventualità è, infatti, necessario riferirsi alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge quadro, così come modificate dall'art. 7 della legge n. 166/02, effettuando una gara ad evidenza pubblica anche nel caso si ritenga operativamente opportuno l'affidamento disgiunto della VIA rispetto alla correlata progettazione delle opere. Il ricorso ad albi di fiducia per l'affidamento di progettazioni sotto la soglia di € 100.000 non è in assoluto censurabile, laddove per la formazione dello stesso siano state adottate adeguate modalità di pubblicizzazione, dando opportuna motivazione delle eventuali esclusioni operate in esito all'esame della documentazione prodotta dai professionisti interessati.